

STATUTO

ART.1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

1. È costituita in Roma l'associazione denominata "Associazione per l'aiuto ai soggetti con Sindrome di Prader-Willi e loro familiari - sezione Lazio con sede legale in Roma, via Massimo Severo Giannini, 23 – Scala C;
2. l'associazione potrà aprire sedi periferiche e/o uffici anche di rappresentanza e sezioni su tutto il territorio nazionale o appartenente alla comunità europea;
3. l'associazione non ha scopo di lucro è a carattere volontario, apolitica ed aconfessionale;
4. l'associazione ha durata illimitata.

ART.2

SCOPI E FINALITÀ

1. l'associazione, ispirandosi ai principi della solidarietà umana si prefigge, nell'ambito della regione Lazio ma anche infraregionale, di aiutare i soggetti affetti da sindrome di Prader-Willi e altre patologie, i loro familiari nonché le persone coinvolte nella gestione di queste persone. Per la realizzazione degli scopi predetti e nell'agire sempre e comunque nell'interesse del singolo affetto da tale patologia nonché della collettività. L'associazione, in particolare, si propone di:
 - a. promuovere e favorire, con ogni mezzo, la conoscenza della sindrome di Prader-Willi e altre patologie al fine di favorirne la diagnosi precoce, la cura efficace e l'orientamento verso centri specializzati degli individui che ne siano affetti;
 - b. favorire e promuovere una corretta informazione ed una concreta solidarietà alle famiglie;
 - c. suggerire, promuovere, sviluppare iniziative per assicurare adeguati mezzi di assistenza ai pazienti e alle loro famiglie, particolarmente dove l'organizzazione pubblica assistenziale non offre interventi sufficienti;
 - d. sensibilizzare gli organismi politici, amministrativi e sanitari al fine di migliorare l'assistenza ai soggetti portatori di handicap ed alle loro famiglie;
 - e. promuovere, con ogni mezzo, pubblicazioni, conferenze inerenti le varie problematiche della sindrome di Prader-Willi e altre patologie;

- f. collaborare con associazioni analoghe in campo internazionale, al fine di confrontare gli obiettivi prefissati e migliorare le iniziative per la loro realizzazione;
 - g. favorire la creazione di case famiglia e/o strutture protette e similari e/o strutture di lavoro protetto dove siano osservate quelle norme grazie all'osservanza delle quali le persone affette da tale sindrome e non solo possano sopravvivere (igiene alimentare, problemi legati alla sfera comportamentale, problematiche mediche e sociali e quant'altro legato, direttamente ed indirettamente, alla sindrome stessa o altre patologie) e migliorare la qualità' della vita;
 - h. attività di formazione e divulgazione e/o informazione sulla sindrome o altre patologie per gli operatori del settore;
 - i. creazione e gestione di strutture, convenzionate con enti pubblici e privati, per la cura e la riabilitazione (anche a carattere residenziale e vacanziero) della sindrome e non solo;
 - j. assistenza sociosanitaria ambulatoriale e domiciliare (anche soggiorni estivi);
 - k. promuovere, in ogni modo, la ricerca scientifica;
 - l. sensibilizzazione degli enti pubblici e/o privati su tale problema;
 - m. promuovere, in ogni modo e attraverso qualsiasi forma, l'inserimento socio-economico, lavorativo e culturale dei soggetti affetti da tale sindrome o altre patologie e delle loro famiglie;
 - n. promuovere la costituzione e/o la gestione di cooperative di produzione e lavoro, di gruppi sportivi.
2. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite prestazioni personali volontarie e gratuite fornite dai propri aderenti. L'attività' non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dai diretti beneficiari. saranno previsti rimborsi spese per gli aderenti come previsti dalle leggi vigenti (266/91), previa documentazione, ed entro i limiti stabiliti dall'assemblea dei soci. Per raggiungere gli scopi previsti l'associazione potrà avvalersi anche di personale dipendente o consulente, purché non aderente all'associazione e in numero non superiore o prevalente alle persone volontarie.



ART.3

RISORSE ECONOMICHE

1. L'associazione trae le risorse economiche, per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a. contributi degli aderenti;
 - b. contributi di privati;
 - c. contributi dello stato, di enti e istituzioni pubbliche e/o private finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e/o progetti;
 - d. donazioni e lasciti testamentari;
 - e. rimborsi derivanti da convenzioni;
 - f. entrate derivanti da attività produttive e marginali;
 - g. organizzazione di attività spettacolari ed altro il cui ricavato vada a finanziare le attività dell'associazione.
2. L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio e termina rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il comitato direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci entro il mese di marzo dell'anno successivo contestualmente al bilancio preventivo dell'anno seguente.



ART.4

MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Il numero degli aderenti e' illimitato
sono membri dell'associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'associazione.

ART.5

CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE

1. L'ammissione a socio, deliberata dal comitato direttivo è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati;
2. il comitato direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'assemblea in seduta ordinaria;
3. sull'eventuale reiezione di domanda, sempre motivata, si pronuncia anche l'assemblea;

4. la qualità di socio si perde;
 - a. per recesso;
 - b. per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito;
 - c. per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione;
 - d. per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
5. l'esclusione dei soci e' deliberata dall'assemblea dei soci su proposta del comitato direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.
6. Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ART.6

DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

1. i soci sono obbligati:
 - a. ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - b. a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'associazione;
 - c. a versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
2. I soci hanno diritto a;
 - a. partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
 - b. a partecipare all'assemblea con diritto di voto;
 - c. ad accedere alle cariche amministrative.

ART.7

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. sono organi dell'associazione:
 - a. l'assemblea dei soci;
 - b. il comitato direttivo;
 - c. il presidente.



ART.8
L'ASSEMBLEA


1. L'assemblea e' composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.
Ogni associato potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta. ogni socio non può ricevere più di due (2) deleghe.
2. L'assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività' dell'associazione ed inoltre:
 - a. approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
 - b. nomina i componenti del comitato direttivo;
 - c. delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
 - d. stabilisce l'entità' della quota associativa annuale;
 - e. delibera l'esclusione dei soci dall' associazione;
 - f. si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
3. L'assemblea ordinaria e' convocata dal presidente del comitato direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso presidente o almeno tre membri del comitato direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
4. L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sul cambio della sede legale e sullo scioglimento dell'associazione.
5. L'assemblea, sia quella ordinaria che straordinaria, e' presieduta dal presidente del c.d. o, in sua assenza dal vice presidente e in assenza di entrambi da altro membro del c.d. eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno otto (8) giorni prima della data di riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero comitato direttivo.
6. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci, mentre è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. in seconda convocazione può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima.
7. Le deliberazioni sono valide quando sono approvate dalla maggioranza più uno dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni inerenti lo scioglimento dell'associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo che devono essere adottate con la presenza e i voti favorevoli di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.



ART.9

IL COMITATO ESECUTIVO

1. Il comitato direttivo (c.d.) è formato da un numero di membri soci non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 5 (cinque) nominati dall'assemblea dei soci. il numero dei membri è dispari.
2. Dura in carica tre anni, i suoi componenti sono rieleggibili.
3. In caso di dimissioni o altra causa di uno dei componenti, questi decade dall'incarico e il comitato procederà alla sua sostituzione nominando il primo dei non eletti. In caso di dimissioni o altra causa di più della metà del c d , l'assemblea, convocata entro 30 gg , dovrà provvedere alla nomina di un nuovo comitato.
4. Al comitato direttivo (c d) spetta di:
 - a. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea ;
 - b. predisporre il bilancio ;
 - c. nominare il presidente, il vice presidente e il segretario;
 - d. deliberare sulla domanda di nuove adesioni;
 - e. provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'assemblea dei soci. Il comitato direttivo è presieduto dal presidente o in caso di sua assenza dal vice presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano. Esso è convocato di regola ogni mese e ogni qualvolta il presidente o in sua vece il vice presidente lo ritenga opportuno o quando al meno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta.
Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
5. I verbali di ogni adunanza del comitato direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza vengono conservati agli atti.
6. Il primo comitato direttivo e' nominativo con l'atto costitutivo.



ART. 10

IL PRESIDENTE

1. Il presidente, nominato dal comitato direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'assemblea dei soci;

2. al presidente è attribuita la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al vice presidente, anch'esso nominato dal comitato direttivo;
3. il presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del comitato direttivo ed in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

ART.11

GRATUITÀ DELLE CARICHE ASSOCIATIVE

1. Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi per gli associati di cui al precedente art 2.

ART.1 2

NORMA FINALE


1. In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

ART.13

RINVIO

1. Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Roma, 24 novembre 2012

A vertical handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials, located on the right side of the page.